



*Il Ministro della Difesa*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Istruzione e del Merito,*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e*  
*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO

l'articolo 1013-*bis*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato "codice dell'ordinamento militare", il quale prevede che, entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo;

VISTO

l'articolo 1013-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, i quali prevedono, rispettivamente, che il Ministero della difesa eroghi corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne; e che i corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, siano inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013;



- VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, l’articolo 4, commi da 51 a 61, in materia di apprendimento permanente, formale, non formale, informale, e da 64 a 68, in materia di sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze;
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, il quale, all’articolo 2, comma 1, lettera f), n. 4-*bis* indica, tra gli enti titolari, il Ministero della difesa nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione, certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all’esito delle attività formative di cui all’articolo 1013-bis del codice dell’ordinamento militare;
- VISTO l’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione;
- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino delle normative in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2013 di recepimento dell’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- VISTA la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;



- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 5 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca 15 giugno 2023, recante "Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022";
- VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";



- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- VISTO l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 luglio 2025;
- RAVVISATA l’esigenza di disciplinare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, in aderenza a quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, tenendo conto dell’approccio, cooperativo, progressivo e sostanziale, quale metodo generale per la messa a regime, la manutenzione e la *governance* del sistema nazionale di certificazione delle competenze, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 5 gennaio 2021;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Oggetto)*

1. Sono adottate le linee guida per la definizione delle modalità tecniche e operative ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1013-*bis* del codice dell’ordinamento militare, in merito ai corsi di formazione e perfezionamento professionale erogati dal Ministero della difesa per i militari in servizio.
2. Si assumono le definizioni di cui alle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, citato in premessa.

### Art. 2

#### *(Corsi di formazione e di perfezionamento di titolarità del Ministero della difesa)*

1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione, delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 1013-*bis*, del codice



dell'ordinamento militare, sono disciplinati in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 5 gennaio 2021.

2. I criteri generali per l'erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, acquisite dal personale militare ai sensi dell'articolo 1013-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, sono individuati dalle disposizioni delle presenti linee guida.

3. Con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa viene adottata la direttiva contenente gli standard minimi di servizio per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa.

4. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le competenze individuate, validate o certificate, relative alle qualificazioni afferenti ai corsi di formazione e di perfezionamento professionale del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1013-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare, per i rispettivi ambiti di titolarità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 5 gennaio 2021.

5. Il Ministero della difesa, in qualità di ente pubblico titolare, opera in raccordo con gli altri enti pubblici titolari ai fini della definizione delle matrici di equipollenza delle competenze, di cui si compongono le qualificazioni acquisite, ove riconducibili alle qualificazioni oggetto di formazione regolamentata così come definita nelle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021. Restano ferme le esclusioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), n. 4-*bis* del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

### Art. 3

#### *(Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa)*

1. Il Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, adottato in aderenza all'ordinamento del Dicastero, costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

### Art. 4

#### *(Svolgimento dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa)*

1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni riferite agli ambiti di titolarità del Ministero della difesa sono svolti dagli enti titolari dell'Amministrazione della difesa, individuati con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti.

### Art. 5

#### *(Standard minimi di sistema)*

1. L'attività di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle



qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa, è effettuata in conformità con gli standard minimi di sistema definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi comuni definiti al paragrafo 1.4 delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.

#### Art. 6

##### *(Standard minimi di processo)*

1. Gli enti titolati dell'Amministrazione della difesa assicurano che il processo di individuazione e validazione e la procedura di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero della difesa siano effettuati in conformità con gli standard minimi di processo definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi comuni definiti ai paragrafi 1.1, 1.2 e agli allegati d) ed e) delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.
2. I percorsi di formazione di titolarità del Ministero della difesa per i quali sono previsti i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, riportano gli obiettivi di apprendimento e i risultati attesi di attività in coerenza con gli standard minimi di qualificazione riferiti al Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera n), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a partire dalle fasi di programmazione, di progettazione e di personalizzazione degli interventi.

#### Art. 7

##### *(Standard minimi di attestazione)*

1. Gli enti titolati dell'Amministrazione della difesa assicurano la conformità con gli standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in coerenza con i riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di attestazione, definiti al paragrafo 1.3 e agli allegati a), b) e c) delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.
2. Le attestazioni sono rilasciate ai diretti interessati secondo le modalità definite dall'ordinamento del Ministero della difesa e in aderenza con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per le finalità di cui al comma 2 nonché ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9 e della implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le attestazioni delle competenze relative alle qualificazioni afferenti ai corsi di titolarità del Ministero della difesa, sono oggetto di registrazione con le modalità e gli standard di conferimento definiti dalla direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, e in coerenza con il paragrafo 1.3 delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021.
4. Le attestazioni recano il logo e la denominazione del Ministero della difesa, dell'istituto o ente che le rilascia.

#### Art. 8

##### *(Livelli essenziali delle prestazioni)*

1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle



qualificazioni riferite agli ambiti di titolarità del Ministero della difesa sono svolti in conformità al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi comuni definiti agli allegati d) ed e) delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021 e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

#### Art. 9

##### *(Monitoraggio e valutazione)*

1. Il Ministero della difesa è titolare e responsabile del monitoraggio, della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, afferenti ai corsi di titolarità del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa predispone un rapporto annuale di monitoraggio e di valutazione sulla base dei rapporti annuali predisposti dagli enti titolati di cui all'articolo 4. Per tali finalità, i dati personali sono trattati in modo da non rendere identificabili, nemmeno in maniera indiretta, gli interessati.
3. Il rapporto annuale di cui al comma 2 concorre alle finalità di verifica del rispetto dei livelli di servizio di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni finali)*

1. Il trattamento dei dati dei destinatari dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione è effettuato nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

